



BREVE GUIDA

PER

I DIRIGENTI

DELLE SQUADRE REGIONALI

Corso di abilitazione per Dirigenti Sportivi
Campionati Regionali di Serie C 2011/2012
Bologna, 2 ottobre 2011
Hotel Savoia, Bologna

Indice

1. PREMESSA	5
2. CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE “C” E “D”	7
2.1 NORME GENERALI VALIDE PER LA STAGIONE AGONISTICA 2010/2011	7
2.1.1 FIRMA SOCIALE	7
2.1.2 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE DI TORNEI O GARE AMICHEVOLI	7
2.1.3 SERVIZIO RISULTATI	8
2.1.4 COMUNICATO UFFICIALE	8
2.2 NORME RELATIVE ALLE GARE	9
2.2.1 DELIBERE DEL GIUDICE UNICO	9
2.2.2 COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE REGIONALE GARE	9
2.2.3 CALENDARI UFFICIALI	10
2.2.4 RICHIESTE DI SPOSTAMENTO GARE	10
2.2.5 MODIFICA D’UFFICIO DI DATE, ORARI E CAMPI DI GARA	11
2.2.6 SOSPENSIONE GARE A SEGUITO DI CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE	11
2.2.7 RECUPERI	11
2.2.8 ASSENZA DELLA SQUADRA IN CAMPO	12
2.2.9 INDISPONIBILITA’ DEL CAMPO DI GARA	12
2.2.10 AGIBILITA’ DEL CAMPO DI GARA E GARE INTERROTTE	12
2.2.11 SPOGLIATOIO ARBITRI	13
2.2.12 SPOGLIATOIO ATLETI	13
2.2.13 INFRASTRUTTURE DEL CAMPO DI GARA	13
2.2.14 PALLONI	14
2.2.15 SERVIZIO D’ORDINE	15
2.2.16 ASSENZA DEGLI UFFICIALI DI GARA	15
2.2.17 INDISPOSIZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA	15
2.2.18 SEGNAPUNTI ASSOCIATO	15
2.2.19 ALLENATORE	17
2.2.20 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE IN PANCHINA	19

2.2.21 DIRIGENTE ADDETTO ALL 'ARBITRO	20
2.2.22 ELENCO PARTECIPANTI ALLE GARE (Modulo CAMP 3)	20
2.2.23 OBBLIGO A DISPUTARE UN CAMPIONATO DI CATEGORIA	22
2.2.24 PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI	22
2.2.25 2° LIBERO CAMPIONATI REGIONALI	23
2.2.26 RICONOSCIMENTO PARTECIPANTI ALLA GARA	23
2.2.27 OMOLOGA GARE	24
2.2.28 RITIRI E RINUNCE DURANTE IL CAMPIONATO	24
2.2.29 SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICA	24
2.2.30 CLASSIFICA AVULSA	24
3. NORME GIURISDIZIONALI	25
3.1 REFERTO	25
3.2 RAPPORTO ARBITRALE DI GARA	25
3.3 RAPPORTO DEL COMMISSARIO DI CAMPO	26
3.4 RECLAMO	26
3.5 APPELLO	27
3.6 SANZIONI	27
3.7 EFFETTI ED ESECUTIVITA' DELLE DECISIONI	28
3.8 SQUALIFICA	28
3.9 SOSPENSIONE DA OGNI ATTIVITA' FEDERALE	28
3.10 AUTOMATICITA' DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA	29
3.11 MULTE	30
3.12 PUBBLICITA' DEGLI ATTI	30
3.13 OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA PROCURA FEDERALE	30
4. GLI ORGANI GIURISDIZIONALI	30
4.1 CORTE FEDERALE	31
4.2. COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE	31
4.3. COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE	31

4.4 GIUDICE UNICO	31
4.5 GIUDICE UNICO IN CAMPO	32
4.6 PROCURA FEDERALE	32
4.7 COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI	32
5. NOTIZIE UTILI	33
5.1 CONTRIBUTI PER LA STAGIONE IN CORSO	33
5.2 MODALITA' DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTI E MULTE	33
5.3 RECAPITI DEL COMITATO REGIONALE	33
5.4 REPERIBILITÀ COMPONENTI COMMISSIONI E SEGRETERIA	34

1. PREMESSA

Gli argomenti che tratteremo in questo corso riguardano molteplici aspetti d'interesse pratico, funzionali ad una corretta gestione della partecipazione ai Campionati; comprendono inoltre un excursus su norme e disposizioni che possono essere desunte da:

- NORME DI RIFERIMENTO PER L'ATTIVITA' DEI CAMPIONATI
- REGOLE DI GIOCO
- REGOLAMENTO GARE
- REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE
- CIRCOLARI D'INDIZIONE DEI CAMPIONATI
- CIRCOLARI O NORME INTEGRATIVE
- LETTERE TRASMISSIONE CALENDARI
- STATUTO
- REGOLAMENTO AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO

A tale proposito si ricorda che, da quest'anno, tutti questi documenti ed altri ancora sono facilmente reperibili sul sito www.fipavcrer.it box campionati regionali..

Non è comunque possibile considerare esaurito l'argomento in quanto, in molti casi, si devono osservare ulteriori specifiche disposizioni emanate di volta in volta dagli Organi competenti.

E' dunque fondamentale la conoscenza, almeno a livello di base, di queste norme che consentono ad un Dirigente sportivo di tutelare adeguatamente i propri interessi oltre a quelli del suo Sodalizio e dei relativi Tesserati.

A riguardo, infatti, è stato rilevato come spesso molte richieste o contestazioni non recepite sarebbero meritevoli d'esame, e potrebbero addirittura essere accolte, se solo venissero correttamente formulate nel rispetto di termini e di modalità previste.

Il non recepire da parte della Federazione talune istanze formulate dalle Società potrebbe, a prima vista, apparire come un accanimento punitivo nei confronti delle stesse, ma invece non è altro che l'equa e regolamentare applicazione delle norme vigenti. Solo operando in tal senso si può garantire l'imparzialità della decisione finale che viene sempre presa nel superiore interesse della

Federazione Italiana Pallavolo, intesa come unione di Tesserati, Società affiliate ed Organi rappresentativi.

Abbiamo quindi cercato di fornire ai Dirigenti sportivi un supporto di rapida e pratica consultazione, da tenere a portata di mano, soprattutto durante la disputa delle gare.

Le seguenti pagine costituiscono una sorta di piccolo “manuale” nel quale, per sommi capi, vengono descritti i più frequenti aspetti di notevole rilevanza delle disposizioni e norme in vigore, con la loro relativa casistica.

Ci impegniamo fin d’ora a tenere costantemente aggiornata sul nostro sito tutta la documentazione necessaria per il regolare svolgimento della pratica sportiva.

Si ricorda che la frequentazione del corso rende valida l’abilitazione per la stagione corrente e per la successiva.

2. CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE “C” e “D”

2.1 NORME GENERALI VALIDE PER LA STAGIONE AGONISTICA 2011/2012

Il presente fascicolo è parte integrante della Circolare di indizione dei Campionati Regionali di serie “C” e “D” stagione agonistica 2011/2012, e tutte le disposizioni in esso contenute (sia che facciano riferimento a norme o regole F.I.P.A.V. sia che si tratti di norme particolari emanate dal Comitato Regionale Emilia Romagna) dovranno essere tassativamente rispettate.

2.1.1 FIRMA SOCIALE

L'unica Firma Sociale validamente riconosciuta per gli atti ufficiali della FIPAV è quella del Presidente della Società e/o di un Legale Rappresentante.

Per gli atti di ordinaria amministrazione (es. spostamento gare, chiarimenti, ecc...) nei riguardi del Comitato Regionale Emilia Romagna è ammessa la sottoscrizione anche di un Dirigente regolarmente tesserato per l'anno in corso.

2.1.2 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE DI TORNEI O GARE AMICHEVOLI

Tutte le manifestazioni devono essere preventivamente autorizzate dalle Commissioni Organizzative FIPAV. A tale proposito si sottolinea che il regolamento Gare (art 3.3) prevede le seguenti competenze per il rilascio dell'autorizzazione:

Ufficio Campionati Nazionali per i tornei o amichevoli tra squadre dei Campionati nazionali di secondo livello (serie A) o tra squadre di livello inferiore ma di regioni diverse o con la presenza di squadre straniere.

Commissione Gare Regionali per i tornei o amichevoli tra squadre (escluse quelle dei Campionati di secondo livello (serie A) appartenenti alla stessa regione ma di province diverse.

Commissione Gare Provinciali per i tornei o amichevoli tra squadre (escluse quelle dei Campionati di secondo livello (serie A) appartenenti alla stessa provincia.

Pertanto, per quanto riguarda la Commissione Gare Regionali, la richiesta, dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data prevista per la gara o per l'inizio del Torneo e vi dovranno essere indicate le Società partecipanti con la relativa Provincia d'appartenenza, la data o le date, orari ed indirizzi dei campi di gara, regolamento, indirizzo e recapito telefonico degli Organizzatori, eventuali richieste in merito alle designazioni Arbitrali e in allegato l'eventuale ricevuta attestante il

versamento del relativo contributo pari a 60 € per le gare ove sono previste (sono escluse gare o tornei giovanili fino under 16).

Si rammenta che la partecipazione a tornei e/o gare amichevoli non autorizzati comporta il deferimento agli organi competenti di tutti i partecipanti (Organizzatori, Sodalizi, Dirigenti, Tecnici, Atleti, Arbitri, ecc.).

2.1.3 SERVIZIO RISULTATI

Si conferma che il servizio risultati verrà effettuato tramite gli arbitri direttamente attraverso il sistema MPS.

Le Società sono inoltre invitate a segnalare eventuali errori via e-mail all'indirizzo risultati@fipavcrer.it; a tale proposito si ricorda che tutti i risultati sono ufficiosi fino all'omologa della gare da parte del G.U.R.

I Risultati saranno immediatamente disponibili sul sito www.fipavcrer.it (cliccando sul logo mps.service). I numeri accreditati all'atto dell'iscrizione (1 numero per Società) riceveranno, al termine dell'ultimo incontro un SMS con i risultati delle gare del girone.

E' prevista la possibilità di estendere questa opportunità ad altri numeri e/o ad altri gironi. Tale servizio è a pagamento al costo di € 12 a girone per tutto il campionato. Coloro che fossero interessati a tale servizio dovranno comunicare nominativo e numero di cellulare ed inviare copia del versamento sul c/c postale o bonifico bancario del CRER. Tale comunicazione dovrà essere fatta prima dell'inizio del campionato.

Una volta pervenuti tutti i risultati della giornata di gare partirà una mail (a società, comitati, arbitri, stampa, ecc.) con allegato il file contenente tutti i risultati dei gironi.

2.1.4 COMUNICATO UFFICIALE

E' la principale fonte di informazione e notifica da parte della Federazione nei confronti delle Società e dei tesserati.

Numerato progressivamente per ogni stagione agonistica, reca la data di affissione all'albo del Comitato Regionale.

L'affissione all'albo del CRER viene, di norma, effettuata il giovedì pomeriggio (entro le ore 18.00). Viene inoltre effettuata, allo stesso tempo, un'affissione "virtuale" sul sito www.fipavcrer.it.

L'affissione all'albo del Comitato Regionale ed a quello virtuale del sito www.fipavcrer.it costituisce atto pubblico del Comitato, le Società potranno pertanto prendere visione delle notizie in

questi due punti e non potranno addurre scuse di mancata ricezione delle comunicazioni di qualsiasi tipo.

Il Comunicato viene inoltre inviato a mezzo posta elettronica a tutte le Società partecipanti ai Campionati Regionali nonché ai Comitati Provinciali.

Le Società possono richiedere l'invio del comunicato anche ad altri indirizzi e-mail Societari facendo pervenire apposita richiesta al CRER.

Sul sito Internet www.fipavcrer.it è inoltre disponibile, in formato PDF nella sezione Campionati, la raccolta di tutti i Comunicati pubblicati.

2.2 NORME RELATIVE ALLE GARE

2.2.1 DELIBERE DEL GIUDICE UNICO

L'unica forma di ufficializzazione dei risultati ed omologa delle gare con i relativi provvedimenti disciplinari è l'affissione all'albo del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato Regionale, con conseguente pubblicizzazione nell'albo virtuale sul sito www.fipavcrer.it e con spedizione a mezzo e-mail.

In caso di sospensione o squalifica di un Tesserato, apertura di procedimenti disciplinari o gare da disputare a porte chiuse la notifica viene comunque inviata alla Società a mezzo e-mail o fax. La mancata ricezione di comunicazioni e atti non comporterà però la nullità della sanzione erogata.

E' quindi importantissimo controllare sempre il Comunicato Ufficiale e, in caso di dubbi, è opportuno telefonare in Comitato per conoscere eventuali provvedimenti disciplinari a carico della Società o dei Tesserati.

2.2.2 COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE REGIONALE GARE

In riferimento alle comunicazioni da parte della Commissione Regionale Gare la stessa comunicherà con i sodalizi, in merito alla struttura dei Campionati, ai calendari ufficiali, ai recuperi e/o spostamenti di gare, alle autorizzazioni di tornei e gare amichevoli, con il mezzo più opportuno (telefax, email, pubblicazione sul sistema MPS e/o www.fipavcrer.it) a secondo dell'urgenza.

Questa disposizione è molto importante in quanto tutela i Sodalizi da eventuali disguidi ma al tempo stesso li espone al rischio che la notifica venga effettuata ad un nominativo segnalato in precedenza non più facente parte della Società o irreperibile perché frequentemente assente.

E' quindi indispensabile che le Società si premurino di comunicare tempestivamente e per iscritto alla Commissione Gare del Comitato Regionale qualsiasi variazione d'indirizzo mail, recapiti

telefonici (abitazione, uff. e cellulare) o il nominativo al quale dovrà essere inviata la corrispondenza; in difetto non potranno essere formulate scusanti.

2.2.3 CALENDARI UFFICIALI

Dopo la stesura e l'invio delle bozze dei Calendari la C.R.G. riceverà le richieste di variazioni ammissibili e/o concordate tra le Società, e stilerà il calendario Ufficiale che verrà inviato alle Società.

Al ricevimento dei Calendari ufficiali è fatto obbligo di controllare l'esatta stesura di tutte le gare e di segnalare, immediatamente e per iscritto, eventuali discordanze alla C.R.G.

La formulazione dei calendari di gara di una qualsiasi fase di un Campionato e gli eventuali successivi spostamenti disposti dalla C.R.G. non possono essere oggetto di contestazione.

2.2.4 RICHIESTE DI SPOSTAMENTO GARE

Dopo l'inizio del campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, che verranno esaminati ed eventualmente autorizzati dalla Commissione Gare a mente degli articoli 15 – 24 – 25 - 26 del Regolamento Gare.

Eventuali spostamenti potranno essere concessi nei seguenti termini:

- Spostamenti di orario dovranno pervenire on-line, con l'autorizzazione on-line della Società avversaria, alla CRG entro le ore 16,00 del lunedì precedente la gara in calendario, utilizzando l'apposita procedura nel sito www.mps-service.it, entrando con le proprie credenziali. La Società che riceve la segnalazione tramite sms della richiesta di variazione deve dare risposta (positiva o negativa) entro quattro giorni sempre on-line. Dopo tale termine la Società che non darà risposta sarà multata di 12,00 € e trascorsi sette giorni dalla richiesta il CRER procederà d'ufficio alla variazione.
- Le gare anticipate in giorni feriali, dovranno svolgersi, salvo diversi accordi tra le Società, non prima delle ore 20,30 e non dopo le ore 21,30.
- Nel caso non sia possibile effettuare la gara nei termini descritti, la Società ospitante è tenuta a reperire un altro campo conforme ai Regolamenti Federali.
- Tutte le richieste di spostamenti a qualsiasi titolo (data – orario – campo) devono essere corredate dall'accordo scritto della squadra avversaria e dalla attestazione del versamento della relativa tassa.

- Le gare potranno essere solo anticipate rispetto alla giornata di campionato in calendario o comunque non disputate oltre il sabato della giornata di gara.

La tassa per spostamento gare è di 52 €

I recuperi delle gare non disputate dovranno, di norma, essere effettuati entro 15 giorni dalla data originaria, ad eccezione delle gare del girone di ritorno che rispettando sempre i 15 giorni devono essere effettuati prima dell'ultima giornata di calendario del Campionato regolare.

2.2.5 MODIFICA D'UFFICIO DI DATE, ORARI E CAMPI DI GARA

E' facoltà della C.R.G., qualora ne ravvisasse l'esigenza, spostare d'ufficio le gare regionali per eventi quali gare di livello nazionale o internazionale e/o per convocazione di atleti/e di interesse Nazionale. La concomitanza di gare di campionati di categoria , avvenimenti relativi ad altri sport o extrasportivi non costituisce motivo di rinvio.

Non costituisce motivo di rinvio l'indisponibilità degli atleti per malattie, impegni scolastici o religiosi.

Per la eventuale concomitanza con finali provinciali o fasi regionali di categoria la C.R.G. provvederà, nei limiti del possibile, a contemperare gli interessi delle Società coinvolte, garantendo la regolarità dei campionati in corso.

2.2.6 SOSPENSIONE GARE A SEGUITO DI CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE

In base a situazioni atmosferiche avverse, la C.R.G. potrà prendere provvedimenti di sospensione totale o parziale di gare previste per quella giornata.

Tali provvedimenti verranno comunicati alle Società o con e-mail specifica e/o tramite pubblicazione sul sito www.fipavcrer.it entro le ore 17,30 dei giorni feriali escluso il sabato e entro le ore 14,00 del sabato.

2.2.7 RECUPERI

Nell'eventualità che si rendesse necessario disporre il recupero di una gara, in caso di disaccordo fra le due Società, lo stesso potrà essere fissato d'ufficio dalla C.R.G. nella giornata di gara già indicata dalla Società ospitante nel modulo d'iscrizione al Campionato.

L'eventuale cambiamento del giorno infrasettimanale indicato per i recuperi deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto alla Commissione Regionale Gare.

2.2.8 ASSENZA DELLA SQUADRA IN CAMPO

La Squadra che, per qualsiasi motivo, non sia in grado di iniziare il gioco entro i 30' successivi all'ora fissata dal calendario ufficiale o dalle eventuali variazioni della C.R.G. verrà considerata rinunciataria e subirà la perdita della gara con il peggior risultato, la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria pari a tre volte il contributo gara.

In questa ipotesi la squadra presente dovrà consegnare all'arbitro l'elenco dei partecipanti alla gara. L'arbitro è tenuto a fare il riconoscimento dei componenti della squadra presente in campo.

Se entro il termine di 30 minuti la squadra assente comunica il ritardo e la motivazione, l'Arbitro potrà accordare, a suo insindacabile giudizio ed in base alla disponibilità del campo, un'attesa supplementare che non potrà essere comunque superiore a due ore dall'orario fissato dal calendario ufficiale.

La squadra che non si è presentata, nel caso si ravvisino gli estremi, potrà chiedere il riconoscimento dell'evento non colpevole preannunciandolo a mezzo fax o telegramma entro le 24 ore dall'orario di inizio della gara stessa; la documentazione probatoria dovrà comunque pervenire entro il terzo giorno successivo la data prevista della gara.

Se ambedue le Squadre non si presentano sul campo verranno dichiarate rinunciatarie; la gara verrà pertanto omologata con il peggior risultato e con tre punti di penalizzazione per entrambe.

A norma di Regolamento, alla seconda rinuncia la Squadra sarà esclusa dal Campionato.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando una squadra si presenti con meno di sei atleti.

2.2.9 INDISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GARA

Se all'inizio della gara il terreno di gioco non è agibile per evento irreparabile non eliminabile, il 1° arbitro deve concedere alla squadra ospitante il tempo che gli viene consigliato dalle circostanze per reperire un altro impianto di gioco e per trasferirvisi. Tale tempo deve essere tale che permetta l'inizio della gara al massimo entro le 2 ore successive all'orario ufficiale previsto. Le due squadre debbono restare a disposizione dell'arbitro. Nel caso in cui non possa essere reperito un altro impianto, il 1° arbitro dopo aver effettuato il riconoscimento dei componenti le due squadre, dichiara chiusa la gara, riportando i fatti nel rapporto di gara.

2.2.10 AGIBILITA' DEL CAMPO DI GARA E GARE INTERROTTE

Il campo deve essere messo a disposizione della Società ospitata almeno un'ora prima dell'inizio della gara. La Società ospitante è comunque responsabile per ritardi di inizio gara causati dall'indisponibilità del terreno di gioco.

Le caratteristiche degli impianti e le eventuali tolleranze sulle misure vengono indicate ad ogni indizione di Campionato

La competenza in merito alla sua agibilità spetta esclusivamente all'Arbitro il quale ha il potere di omologare a vista l'impianto qualora non sia possibile esibire il verbale d'omologa.

Ogni contestazione in merito (misure di rispetto, illuminazione, riscaldamento, eccesso di pubblico, ecc.) deve essere avanzata dal Capitano della Squadra interessata all'Arbitro prima dell'inizio della gara; lo stesso Arbitro, a suo insindacabile giudizio, qualora non fosse possibile risolvere il problema, deciderà irrevocabilmente se fare o meno disputare la gara su quel campo.

Qualora il primo arbitro, prima dell'inizio della gara, di sua iniziativa o dietro formale reclamo della squadra ospitata, accerti gravi irregolarità di campo non immediatamente eliminabili, esigerà che la Società ospitante reperisca un campo regolamentare sul quale far disputare l'incontro. La gara dovrà comunque avere inizio entro 2 ore dall'orario fissato nel calendario.

Se una gara deve essere sospesa per circostanze impreviste (mancanza di luce, scivolosità del terreno ecc.) sarà ripresa o rigiocata secondo le norme.

2.2.11 SPOGLIATOIO ARBITRI

Deve essere messo a disposizione degli Arbitri uno spogliatoio agibile e pulito, dotato di tavolo e sedie per consentire al Segnapunti e agli Arbitri la regolare compilazione del referto prima e dopo la gara, la porta dello spogliatoio deve essere munita di una serratura funzionante e della relativa chiave. Lo spogliatoio deve inoltre essere fornito di appendiabiti. Nel caso lo spogliatoio non sia adatto all'effettuazione delle operazioni di riconoscimento dei partecipanti alla gara (a causa delle dimensioni, dell'ubicazione o altro), la Società ospitante deve comunque mettere a disposizione un altro locale per effettuare detta operazione.

2.2.12 SPOGLIATOIO ATLETI

Deve essere messo a disposizione della Società ospitata, con un congruo anticipo sull'orario di gara, uno spogliatoio agibile, pulito e dotato di docce, panche o sedie, porta con serratura funzionante e relativa chiave.

2.2.13 INFRASTRUTTURE DEL CAMPO DI GARA

E' obbligatorio mettere a disposizione un seggiolone Arbitrale (non di tipo tennis), panchine adeguate e sufficienti a far sedere atleti e staff (12 posti), tavolo e due sedie per segnapunti e

addetto al tabellone (elettronico o manuale), referti e penne biro, straccio e spazzolone per l'asciugatura del campo, l'asta per misurare l'altezza della rete, un manometro e antenne di riserva.

Sgomberare la zona di rispetto da ogni ostacolo mobile, sollevare i porta canestri del basket se muniti dell'apposito dispositivo e se prescritto nel verbale di omologa, transennare la zona riservata al pubblico, non solo se previsto nel verbale di omologa ma sempre, ove sia possibile.

I pali di sostegno della rete devono essere adeguatamente protetti, la rete non deve avere il cavo di trazione inferiore di tipo metallico, le bande devono essere posizionate regolarmente, le antenne, oltre a dover essere installate in modo corretto, devono essere regolamentari sia nelle dimensioni che nella colorazione. Se necessario anche il seggiolone arbitrale deve essere adeguatamente protetto. E' necessario inoltre dotarsi di rete, cavi, bande e soprattutto di antenne di ricambio.

Accertarsi della regolare tracciatura delle linee del campo che, oltre a dover essere di colore contrastante (preferibilmente bianco o giallo) rispetto a quelle del terreno di gioco o di altri sport, non devono presentare interruzioni; verificare anche che il fondo (compresa la zona di rispetto) non presenti rotture, gobbe od irregolarità pericolose per gli Atleti.

Si ricorda, che non è obbligatoria, nei campionati regionali, avere segnata sul campo la linea dell'allenatore. Nel caso questa fosse presente deve essere rispettata la regola.

Il Comitato Regionale invita tutti i Dirigenti e i Responsabili invita tutte le Società dell'Emilia Romagna a voler adottare seriamente, nelle strutture da loro utilizzate, tutti gli accorgimenti necessari alla messa in sicurezza generale degli impianti di gioco, con particolare attenzione alla copertura, con materiale protettivo adeguato, dei pali della rete, del seggiolone arbitrale, dei tavoli, ecc. che potrebbero rappresentare situazioni di pericolo per i giocatori durante le fasi di gioco.

2.2.14 PALLONI

Tutti gli incontri si devono disputare esclusivamente con palloni omologati FIVB delle marche Fornitrici Ufficiali della Federazione.

Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:

MIKASA	MOLTEN
MVA 200	V5M 5000
MVA 300	IV5 XC
MVP 200	
MVP 200NC	

e pertanto le società che utilizzeranno palloni regolamentari, (omologati FIVB) ma di marche diverse da quelle previste, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico.

2.2.15 SERVIZIO D'ORDINE

Secondo le norme previste dalle leggi in vigore, gli Affiliati sono responsabili del mantenimento dell'ordine nei campi di gioco, della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e delle squadre ospitate (prima, durante e dopo l'incontro), dal loro arrivo nei pressi dell'impianto e fino alla partenza dalla zona sede dell'impianto, nonché del comportamento dei propri sostenitori. La richiesta della forza pubblica non è obbligatoria.

2.2.16 ASSENZA DEGLI UFFICIALI DI GARA

Nell'eventualità che **30 minuti** (e non oltre) l'orario di inizio gara previsto non siano presenti gli Arbitri, i Dirigenti responsabili delle squadre devono contattare il seguente numero telefonico di reperibilità

3357366278

Verranno date indicazioni sulla situazione dell'arbitro ed eventualmente provvedere alla sua sostituzione nel caso sia impossibilitato ad essere presente.

Si rammenta che tale numero di reperibilità può essere chiamato esclusivamente nelle giornate di gara e solamente nell'eventualità che si verifichi quanto sopra specificato e non per altre necessità.

Le istruzioni del Reperibile devono essere tassativamente osservate, sia dagli arbitri che dalle Società interessate.

Si raccomanda di rispettare l'orario massimo di chiamata: oltre tale lasso di tempo (**30 minuti**) sarà infatti impossibile riuscire a reperire un arbitro di riserva o provvedere a risolvere il problema entro il tempo utile.

2.2.17 INDISPOSIZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Se nel corso della gara uno dei due Arbitri non fosse in grado di proseguire l'incontro, per indisposizione o malore, il collega gli subentrerà senza alcuna necessità di assenso da parte dei capitani delle Squadre.

2.2.18 SEGNAPUNTI ASSOCIATO

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene instaurata la figura del Segnapunti Associato.

Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, tesserati per qualsiasi società, che:

- 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
- 2) abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai CP FIPAV;
- 3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.

Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress derivante dalla funzione.

Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di handicap fisici.

Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1 e A2.

I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età. Il C.R.E.R. in conformità con quanto stabilito dalla FIPAV concederà deroga fino al compimento del 75° anno di età previa presentazione di idonea certificazione medica.

Obblighi delle società

Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti Associati che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che disputano come squadra ospitante.

Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre società.

In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con una ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa.

Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Provinciale, essendo già un tesserato, è gratuito.

Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei tesserati (dirigenti, allenatori, atleti).

Obblighi del Segnapunti Associato: trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti Associato risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.

Nelle gare casalinghe la Società ospitante dovrà mettere a disposizione un Segnapunti Associato e un addetto al tabellone segnapunti. Il segnapunti dovrà essere a disposizione almeno 45' prima dell'orario fissato di inizio gara.

Si raccomanda la corretta compilazione dell'intestazione del referto come indicato nella apposita sezione del manuale "Regole di Gioco e casistica" attualmente in vigore.

Nell'eventualità che la prima parte in alto con gli estremi della gara non sia compilata correttamente (i dati da inserire devono essere desunti dal calendario ufficiale con esatta denominazione delle squadre e loro collocazione: prima quella Ospitante e poi quella Ospitata, a prescindere dal sorteggio), l'Arbitro dovrà far riscrivere il referto e di conseguenza eventuali ritardi saranno imputati alla Squadra ospitante.

2.2.19 ALLENATORE

E' fatto obbligo alle Società che disputano campionati Regionali di avere almeno un allenatore, di qualifica adeguata per il campionato che disputa, iscritto a referto per ogni partita.

Nei Campionati Regionali di serie C e D è obbligatoria la qualifica di secondo grado, o superiore, per la funzione di primo allenatore. Il secondo allenatore, se presente, dovrà essere in possesso almeno della qualifica di allievo allenatore con primo livello settore giovanile (solo in serie D), primo grado o superiore (serie C).

Eventuali deroghe potranno essere rilasciate solo dietro formale richiesta motivata da presentarsi al Comitato Regionale che delibererà in merito. Le deroghe, rilasciate dal Comitato Regionale Emilia Romagna, dovranno essere esibite ai Direttori di Gara al momento del riconoscimento.

Gli allenatori in possesso di deroga potranno essere riportati a mano sul CAMP 3.

Nel caso una squadra presenti agli arbitri il CAMP 3 con trascritto e presente sul campo il solo allenatore con tesseramento societario come "2 Allenatore", a prescindere dal tipo di tesseramento societario, se l'allenatore trascritto sul Camp3, ancorché trascritto come "2 Allenatore" ha la qualifica corretta per i Campionati Regionali deve essere accettato e considerato anche come 1° allenatore.(Allenatore delle RdG)

I Direttori di Gara avranno cura, in tali situazioni, oltre a controllare le specifiche funzioni dell'Allenatore, di riportare quanto accaduto sul Rapporto di Gara, evidenziando quindi la presenza del 1° Allenatore.

In assenza, comunque, del 1° Allenatore la Società sarà sanzionata dal G.U.R. con un richiamo per la prima volta e nel caso di recidive, con multe crescenti fino ad un massimo di Euro 104,00 per ogni gara (Euro 26,00 la seconda – Euro 52,00 la terza – Euro 104,00 le successive)

Il tesseramento deve avvenire al massimo contestualmente all'inizio dell'attività che si svolge e comunque non oltre il 31/10/2011. Dopo tale data gli allenatori, sono posti fuori quadro temporaneo per mancato pagamento e/o aggiornamento.

QUOTA ASSOCIATIVA INDIVIDUALE TESSERAMENTO 2011/2012		
QUALIFICA	IMPORTO AL 31/10/2011	CAUSALE
Allievo 1° liv. Giov.	€50.00	05
1° Grado 1° liv. Giov.	€60.00	05
1° Grado 2° liv. Giov.	€70.00	05
2° Grado 1° o 2° liv. Giov.	€80.00	05
2° Grado 3° liv. Giov.	€90.00	05
3° Grado	€150.00	05
3° Grado (1° serie A)	€300.00	05

Dopo il 1° novembre 2011, i tecnici che non hanno provveduto al pagamento della quota per il tesseramento, potranno provvedere a regolarizzare la loro posizione pagando una mora aggiuntiva.

Il tesseramento degli Allenatori è vincolato agli aggiornamenti previsti dalla normativa in vigore e possono allenare in base alla loro qualifica.

Per svolgere attività con le Società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale devono essere tesserati direttamente dalle Società. Il tesseramento societario allenatore è subordinato al pagamento delle seguenti quote:

€300.00	Allenatori serie A1 e A2
€150.00	Allenatori serie B1 e B2
€60.00	Allenatori serie C e D
€30.00	Allenatori altre serie e campionati categoria

Le quote si riferiscono ad ogni Allenatore tesserato e il versamento è a carico delle Società con causale 14.

Il tesseramento di allenatore è incompatibile con il tesseramento di arbitro, di presidente o vicepresidente di società di qualsiasi livello e dirigente di società che svolgono attività nazionale e regionale. Tale incompatibilità è estesa anche alle società diverse da quella in cui si esplica la funzione di allenatore. E' ammessa la figura dell'allenatore/giocatore salvo il caso in cui espliciti le due figure nello stesso campionato con società diverse. Non è quindi possibile svolgere le funzioni di giocatore e allenatore nello stesso campionato con società diverse.

Un allenatore che svolge la sua attività in un campionato Nazionale può vincolarsi con una sola società all'interno della quale, naturalmente può allenare più squadre; è ammessa la direzione di squadre partecipanti a tutti i campionati di categoria anche di altra società.

Un allenatore che svolge attività in un campionato Regionale, provinciale e di categoria, a prescindere dal massimo campionato svolto dalla società di tesseramento, può allenare più squadre, anche di diverse società, purché non partecipino allo stesso campionato.

2.2.20 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE IN PANCHINA

Al Dirigente Accompagnatore della Squadra che siede in panchina non è permesso assolvere più funzioni nella stessa gara.

In relazione a quanto deliberato dalla Consulta Regionale, a partire dalla corrente stagione sportiva, le Società partecipanti al campionato Regionale Serie “C” Maschile e Femminile non potranno iscriverne sul “CAMP 3” dei predetti campionati, alcun Dirigente Accompagnatore (colui che siede in panchina) se non avranno provveduto a far partecipare almeno un proprio Dirigente al corso annuale.

Si precisa che, per la stagione sportiva 2011/2012, l’obbligatorietà è riferita al Singolo Settore di Società Sportiva per cui tale obbligo viene assolto mediante la partecipazione anche di un solo Dirigente a tale corso. Pertanto, le Società in regola potranno iscriverne sul CAMP 3 anche Dirigenti diversi da colui che ha frequentato il corso. Saranno sanzionate, con una multa di €100,00 a partita, solamente le Società che, non avendo fatto partecipare alcun proprio dirigente al corso, iscriveranno sul CAMP 3 eventuali dirigenti.

Il Dirigente accompagnatore della squadra, non ha alcuna competenza regolamentare durante la gara e, soprattutto, nessun diritto di intervento. Nella attività internazionale questa figura non è prevista in panchina, ma ha un posto riservato in tribuna (team Manager).

E’ evidente che un suo intervento sugli arbitri o verso l’altra squadra o verso il pubblico, è sanzionabile secondo quanto previsto dalla Regola 20. In particolare i provvedimenti adottabili sono:

- a. lieve condotta scorretta, che prevede un avvertimento verbale, **SENZA ALCUNA CONSEQUENZA**
- b. penalizzazione, che prevede il cartellino giallo = un punto all’avversaria ed il servizio
- c. espulsione, che prevede il cartellino rosso e l’allontanamento dall’area di gioco (compresa la panchina) per il resto del set
- d. squalifica, che prevede i cartellini giallo e rosso e l’allontanamento dall’area di gioco per il resto della gara.

2.2.21 DIRIGENTE ADDETTO ALL 'ARBITRO

Nei Campionati Regionali (di serie C e D) ed in Coppa Emilia Romagna la Squadra ospitante è obbligata a mettere a disposizione un dirigente, regolarmente tesserato per la Società, con funzione di dirigente addetto all'arbitro.

Il dirigente addetto all'arbitro non potrà svolgere altre funzioni, ad eccezione di addetto al tabellone segnapunti, e dovrà assolvere i seguenti compiti:

- Accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra, di solito un'ora prima della gara;
- Mettersi a disposizione degli stessi per il controllo preliminare del campo e delle relative attrezzature;
- Durante la gara posizionarsi in un punto concordato con gli arbitri, dove possa essere facilmente reperibile e dal quale possa facilmente intervenire nel caso in cui gli arbitri lo richiedessero;
- Al termine della gara accompagnare gli arbitri allo spogliatoio e restare a loro disposizione fino a quando non lasciano l'impianto, aiutandoli eventualmente nelle loro necessità (es. trasporto alla stazione FS, ecc..). L'eventuale inosservanza del dirigente alle norme comportamentali nei confronti degli Arbitri, o il suo mancato intervento a tutela degli stessi in caso di disordini da parte dei tifosi della propria squadra o di altri tesserati, sarà considerata come aggravante.

La mancanza del Dirigente addetto all'Arbitro sarà considerata come aggravante in caso di intemperanze gravi verso gli Arbitri da parte del pubblico (non importa di quale squadra) o di altri tesserati.

La mancanza del Dirigente addetto all'Arbitro comporterà, per la Società, una multa di Euro 52,00 a gara.

2.2.22 ELENCO PARTECIPANTI ALLE GARE (Modulo CAMP 3)

E' confermato che le società dovranno presentare l'elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all'arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, **che deve essere OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.**

Le società che non presenteranno il **modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei tesserati (giocatori/giocatrici) aggiunti a mano**, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico Regionale per ogni gara in difetto.

E'obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio A1/M – B1/M – C/F – 1D/M – 18/M – 16/F – ecc.) relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP 3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP 3 se non verrà inserita la Serie.

Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 atleti/e partecipanti alla gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del CAMP 3 all'arbitro.

In questo modo si eviterà di aggiungere a mano **altri atleti** e si eviterà di incorrere nell'applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico Regionale.

Gli arbitri dovranno ricordare alle Società che se aggiungeranno a penna sul Camp3 il nominativo di **uno o più giocatori**, incorreranno in sanzioni pecuniarie.

Se nonostante ciò le Società vorranno effettuare tale trascrizione manuale, gli arbitri dovranno riportare il fatto sul rapporto di gara per le successive sanzioni.

Per i tesserati che compaiono sull'elenco CAMP 3 (compresi gli atleti stranieri per la serie A) tramite il Tesseramento on-line non deve essere presentato alcun altro documento a parte ovviamente il documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione. (vedi circolare indizione Campionati)

Mentre per quei Tesserati (soltanto casi eccezionali come per esempio l'atleta che risulta indisponibile poco tempo prima dell'inizio di una gara) che non compaiono sull'elenco e che devono essere aggiunti a mano in stampatello (ovviamente prima della consegna del CAMP 3 agli arbitri), i documenti da presentare, oltre il documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione, sono i seguenti:

Atleti: Modulo ATL 2

Dirigente accompagnatore – Medico – Dirigente Addetto agli arbitri: Modulo DIR 1

Allenatori: Il certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Tesseramento on-line o dal Comitato Provinciale della FIPAV, al momento del rinnovo del tesseramento e l'eventuale ricevuta del versamento della tassa di vincolo societario.

Si ricorda inoltre che l'Allenatore non comparirà sul CAMP 3 se la Società non provvede alla operazione on-line del vincolo societario.

Fisioterapista: Il certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Comitato Provinciale della FIPAV al momento del rinnovo del tesseramento oppure copia del modulo N per i Fisioterapisti di primo tesseramento.

Gli Arbitri provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra e al riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti.

2.2.23 OBBLIGO A DISPUTARE UN CAMPIONATO DI CATEGORIA

Si rammenta che per la stagione agonistica 2011/2012 la Consulta Regionale ha deciso la non obbligatorietà per le squadre regionali di schierare in campo atleti giovani.

Si conferma invece l'obbligatorietà per tutte le Società partecipanti ai campionati regionali a partecipare ad almeno un campionato di categoria nel settore M/F di competenza (U12, U13, U14, U16, U18).

La mancata partecipazione comporterà un'ammenda di 500 €

In relazione a tale obbligo si precisa che l'ammenda opera per singolo settore, pertanto a squadre maschili l'obbligo è di partecipare ad un campionato di categoria maschile ed a campionato femminile l'obbligo è di partecipare ad un campionato di categoria femminile. In relazione alla nuova normativa dei campionati giovanili soddisfa all'obbligo di partecipazione ad un campionato giovanile anche il campionato Under 13 e 12. In questo caso fermo restando la distinzione di cui sopra, per quanto riguarda la partecipazione all'Under 13/12 misto viene considerata "maschile" la squadra che abbia sempre in campo almeno 4 atleti maschi e "femminile" la squadra che abbia sempre in campo almeno 4 atlete femmine.

La Consulta Regionale in ordine alle difficoltà in cui versano i settori giovanili ha inoltre stabilito:

per il solo settore maschile la suddetta sanzione verrà applicata solo nel caso in cui la Società, oltre a non disputare un campionato di categoria, non schieri in campo con continuità almeno 2 atleti giovani fino ad Under 20. (nati 1992)

2.2.24 PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI

In osservanza con quanto previsto dalle *Norme di riferimento per le procedure di affiliazione e tesseramento 2011-2012 e circolare di indizione dei Campionati di Serie C e D 2011/12*

- A) La Consulta Regionale ha deliberato che è possibile per gli atleti maschi nati nel 1992 e successivi disputare 15 gare in Serie C e D anche non consecutive pur disputando un campionato di serie provinciale.
- B) La Consulta Regionale ha deliberato che è possibile per le sole atlete femmine nate nel 1993 e anni successivi, disputare fino a 15 gare in serie C e in serie D, anche non consecutive, pur disputando un campionato di serie Provinciale.

Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due campionati di serie.

Le Società interessate all'utilizzazione di tali atleti/e dovranno inviare, prima dell'inizio del Campionato, l'elenco degli atleti/e che intendono impiegare, specificando nome – cognome – codice tesseramento – data di nascita, tale elenco può essere integrato in corso d'anno.

2.2.25 2° LIBERO CAMPIONATI REGIONALI

A seguito della delibera della Consulta Regionale la normativa a valere per i Campionati Regionali dell'Emilia Romagna è la seguente:

Il secondo libero dovrà essere under con i seguenti limiti di età:

C e D M – Under 20 (nati nel 1992 e successivi)

C e D F – Under 19 (nate nel 1993 e successive)

Si precisa inoltre che qualora il 2° libero voglia giocare in campionati di altra categoria valgono anche per lui le normative relative a non più di 15 ingressi in un campionato regionale se vuole disputare anche campionati di divisione provinciale.

2.2.26 RICONOSCIMENTO PARTECIPANTI ALLA GARA

All'Arbitro è consentito effettuare il riconoscimento senza documenti esclusivamente per conoscenza diretta; per l'effettuazione del riconoscimento ufficiale deve essere obbligatoriamente esibito il documento d'identità personale in originale, (Carta d'identità, Passaporto, Porto d'Armi o Patente di guida ancorché con validità scaduta ma con foto recente) di tutti i partecipanti scritti in elenco Atleti, pena la loro esclusione dalla gara.

Sono ammessi come documenti di riconoscimento degli atleti anche quelli rilasciati dai C.P., il cui originale dovrà rimanere alla Società. Per essere valida l'attestazione, rilasciata nella forma prevista dai singoli Comitati Provinciali, dovrà avere il timbro del CP Fipav di appartenenza con data di apposizione ed essere espressamente valido per un massimo di tre stagioni agonistiche (per l'anno in corso, a) 2009/2010, 2010-2011 e 2011-2012 oppure b) 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013 oppure c) 2011-2012 e 2012-2013). I documenti che non hanno espressa validazione per le stagioni sportive suddette verranno ritirati dal Direttore di Gara ed inoltrati al CRER.

In assenza del documento d'identità è consentito presentare un'autocertificazione firmata dall'Atleta o dal genitore se l'Atleta è minorenne. Detta autocertificazione, completa di nome,

cognome, data e luogo di nascita e munita di fotografia recente e firmata, **sarà ritirata** dall'Arbitro ed inviata al Giudice Unico per eventuali successive verifiche.

In alternativa l'autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato da un'autorità competente.

Le disposizioni sopra indicate non consentono alcun tipo di deroga ne possono essere ammessi documenti sostitutivi, anche se muniti di fotografia, rilasciati da altri enti (ad es. tessere ferroviarie, abbonamenti, biblioteca, ecc.).

2.2.27 OMOLOGA GARE

Viene fatta salva la possibilità di modifica del risultato di gare per eventuali irregolarità rilevate successivamente e riguardanti il tesseramento degli Atleti o la partecipazione degli stessi a Campionati superiori.

2.2.28 RITIRI E RINUNCE DURANTE IL CAMPIONATO

Saranno applicati gli art. 12 e 13 del Regolamento Gare, la sanzione pecuniaria è pari a TRE volte l'importo della tassa gara.

2.2.29 SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICA

La classifica viene stilata come segue:

3 punti per la vittoria per 3-0 e 3-1;

2 punti per la vittoria per 3-2;

1 punto per la sconfitta per 2-3;

0 punti per la sconfitta per 1-3 e 0-3;

3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia.

Nel caso di più squadre a pari punti, la graduatoria viene stabilita, in ordine prioritario, come segue:

1 in base al maggior numero di gare vinte;

2 in base al miglior quoziente set;

3 in base al miglior quoziente punti;

2.2.30 CLASSIFICA AVULSA

I criteri per stabilire la classifica tra Squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti:

- a) miglior posizione nella classifica del girone;
- b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate;
- c) maggior numero di gare vinte;
- d) miglior quoziente set;
- e) miglior quoziente punti.

3. NORME GIURISDIZIONALI

3.1 REFERTO

Di ogni gara ufficiale viene compilato, a cura del collegio arbitrale, un referto composto di due parti: la prima ricostruente tutte le vicende della gara, la seconda contenente le osservazioni ed i rilievi.

I dati contenuti nella prima parte del referto ricostruiscono la realtà oggettiva della gara e non possono in alcun caso essere contestati in sede di omologa o di procedimento disciplinare (art. 37 comma 8 Regolamento Gare).

In caso di presunti errori del Segnapunti, tutte le contestazioni (posizioni, rotazioni, cambi palla, punti parziali e finali, ecc.) devono essere sollevate, come da regolamento gare, sul campo da parte del Capitano segnalandole immediatamente al 1° Arbitro al loro verificarsi; a quest'ultimo compete insindacabilmente la decisione.

3.2 RAPPORTO ARBITRALE DI GARA

Viene sempre obbligatoriamente redatto dal primo Arbitro ed ha valore probatorio, ai fini dell'accertamento dei fatti (art. 20 Regolamento Giurisdizionale).

E' parte integrante del referto e pertanto le sanzioni da parte del Giudice Unico Regionale vengono comminate sulla base di detto rapporto che deve riportare dettagliatamente i fatti; in assenza o in caso di insufficienti dettagli il Giudice Unico, in sede di omologa, non può applicare direttamente la sanzione, dovendo richiedere, se del caso, un supplemento di rapporto agli Arbitri.

3.3 RAPPORTO DEL COMMISSARIO DI CAMPO

Qualora sia designato (d'ufficio od a motivata e circostanziata richiesta e spese da parte di un Sodalizio) il suo rapporto, ai fini dell'accertamento dei fatti, diviene fonte primaria di prova, al pari del referto di gara e del rapporto arbitrale.

3.4 RECLAMO

Avverso l'omologa di una gara può essere proposto reclamo, in via preventiva, da parte di una delle squadre e sempre che sussista un concreto interesse, secondo la procedura stabilita.

I reclami, a pena d'inammissibilità, debbono essere preannunciati dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione il reclamo è inammissibile.

Sempre a pena d'inammissibilità, entro quindici minuti dalla fine della gara, il preannuncio di reclamo deve essere confermato per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro.

Il reclamo è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco.

Il reclamo si propone, a pena d'inammissibilità, entro le ventiquattro ore del giorno feriale immediatamente successivo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in duplice esemplare di cui uno al competente Giudice Unico Regionale e l'altro all'associato avversario.

La copia inviata al Giudice Unico Regionale deve avere allegate, a pena d'inammissibilità, la ricevuta del pagamento della tassa prescritta (Euro 80,00 con versamento su c/c bancario e/o postale intestati al CRER) e l'attestazione dell'invio all'associato contro interessato.

Con il reclamo possono essere fatti valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della FIPAV o le Regole di Gioco impediscono l'omologa della gara con il risultato verificatosi nel campo.

Non possono essere fatti valere presunti errori tecnici degli arbitri.

Inoltre, a pena di inammissibilità, il reclamo deve essere firmato obbligatoriamente dal Presidente della Società o da un suo Legale Rappresentante.

La richiesta di preannuncio reclamo rivolta al primo arbitro, formulata da altra persona (Allenatore, Dirigente, Giocatore ecc..) che non sia il capitano in campo non può e non deve essere accettata dall'arbitro, il quale invece considererà come "richiesta impropria" tale atteggiamento.

3.5 APPELLO

Contro la delibera del Giudice Unico Regionale, coloro che subiscono gli effetti del provvedimento di primo grado e che vi hanno interesse possono impugnare la decisione per via ordinaria presentando appello (Capo Terzo, Sez. 1° Regolamento Giurisdizionale).

L'appello deve essere firmato dal Presidente della Società e proposto entro il termine di **10 giorni** dall'affissione all'Albo Regionale del Comunicato Ufficiale recante il provvedimento;

L'impugnazione può essere proposta per motivi sostanziali. Può essere, altresì, proposta per far valere le violazioni del diritto di difesa verificatesi nel procedimento di prima istanza.

I motivi d'impugnazione devono essere contenuti, a pena d'inammissibilità, nell'atto d'impugnazione e non possono essere mutati o modificati.

Nel procedimento d'impugnazione non possono proporsi domande nuove e, se proposte, dovranno essere rigettate d'ufficio. Le parti possono proporre nuove prove o richiedere ulteriori accertamenti unicamente quando la necessità sia emersa successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado.

L'impugnazione si propone mediante dichiarazione scritta che deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R alla Commissione d'Appello Federale c/o Fipav Roma con allegata la ricevuta di versamento di Euro 260,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 598011 intestato a Federazione Italiana Pallavolo – Via Vitorchiano 107/109 - 00189 Roma (causale bollettino: 24) quale tassa di impugnazione.

3.6 SANZIONI

Possono essere inflitte sia ai Tesserati (Atleti, Allenatori, Dirigenti) che agli Associati (Società); sono applicate in modo progressivo, nella misura che sarà ritenuta più proporzionata all'infrazione e sempre tenendo conto delle eventuali recidive (art. 33 e seguenti del Regolamento Giurisdizionale).

Le sanzioni in ordine crescente di gravità, sono:

- richiamo o deplorazione (applicabili a tesserati ed associati)
- ammonizione (applicabile a tesserati ed associati)
- ammonizione con diffida (applicabile a tesserati ed associati)
- multa (applicabile agli associati)
- squalifica del campo (applicabile agli associati)
- obbligo di disputare gare a porte chiuse (applicabile agli associati)

- perdita della gara (applicabile agli associati)
- penalizzazione (applicabile agli associati)
- retrocessione (applicabile agli associati)
- squalifica per una o più giornate (applicabile a giocatori ed allenatori)
- sospensione da ogni attività Federale a tempo determinato (applicabile a tesserati)
- radiazione dalla FIPAV (applicabile a tesserati ed associati)

3.7 EFFETTI ED ESECUTIVITA' DELLE DECISIONI

Gli effetti della decisione decorrono **dal giorno successivo** (festivo o feriale) a quello della sua affissione all'albo del Giudice Unico Regionale.

Tutte le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali della FIPAV sono immediatamente esecutive anche se non definitive.

La presentazione o la pendenza di qualsiasi mezzo di impugnazione non sospende l'immediata esecutività della decisione.

3.8 SQUALIFICA

La squalifica viene comminata all'Atleta o all'Allenatore, e deve essere scontata a partire dalla prima gara utile in Calendario per quel Campionato; qualora, per qualsiasi motivo, le gare non vengono disputate e/o omologate, l'atleta e/o l'allenatore squalificato non potrà partecipare neanche alla ripetizione di tali gare. Si precisa inoltre che la squalifica deve essere scontata nel Campionato nella quale viene inflitta o nella stagione successiva se non scontata nella corrente.

L'atleta squalificato in un Campionato di Categoria può quindi giocare in altra Categoria o nel Campionato di Serie e viceversa; se l'Atleta squalificato prende parte al gioco gli sarà raddoppiata la sanzione (salvo eventuali altri addebiti) e la sua Squadra perderà la gara con il peggior risultato.

Le squalifiche comminate in Coppa Emilia Romagna si scontano esclusivamente in quella manifestazione; non hanno pertanto alcuna influenza sui Campionati di Serie e/o Categoria e viceversa.

3.9 SOSPENSIONE DA OGNI ATTIVITA' FEDERALE

La sospensione può essere comminata a tutti i Tesserati indistintamente e consiste nell'inibizione a compiere qualunque attività ufficiale nell'ambito della FIPAV per tutto il periodo stabilito.

Da ciò si evince che, in caso di partecipazione alla gara di un Tesserato Atleta sospeso, saranno applicate le sanzioni indicate per la squalifica sia a carico del Tesserato che della Società; in caso di inadempienza da parte degli altri Tesserati si raddoppia la sanzione al Tesserato inadempiente ed inoltre può essere comminata una multa alla Società di appartenenza.

3.10 AUTOMATICITA' DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA

Le sanzioni inflitte dall'arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti penalità:

- a) nessuna penalità in caso di avvertimento (nessun cartellino);
- b) 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino giallo),
- c) 3 penalità in caso di espulsione (cartellino rosso);
- d) 4 penalità in caso di squalifica (cartellino giallo e rosso insieme).

A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione alla seconda penalità;
- b) ammonizione con diffida alla terza penalità;
- c) una giornata di squalifica alla quarta penalità;
- d) ammonizione alla quinta penalità;
- e) ammonizione con diffida alla sesta penalità;
- f) una giornata di squalifica alla settima penalità;
- g) ammonizione alla ottava penalità;
- h) ammonizione con diffida alla nona penalità;
- i) una giornata di squalifica alla decima penalità;
- l) ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
- m) una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;
- n) una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima..

Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall'arbitro durante la gara con il cartellino rosso e giallo insieme (squalifica), il Giudice Unico, in sede di omologa può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.

Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo delle gara, il Giudice Unico giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento.

Nel caso di un atleta o allenatore a cui vengano sanzionati provvedimenti diversi e successivi (es. cartellino giallo poi subito dopo rosso e/o giallo rosso insieme ecc.) senza che sia ripreso il gioco, il Giudice Unico Regionale in sede di omologa prenderà in considerazione soltanto la sanzione maggiore.

3.11 MULTE

Le multe comminate dal Giudice Unico dovranno essere versate entro 15 giorni dalla data di affissione all'albo del relativo Comunicato Ufficiale.

Decorso tale termine si procederà ai sensi dell'Art 58 del Regolamento Giurisdizionale che prevede la maggiorazione del 50% mediante prelievo dal deposito cauzionale (quando previsto) e, in caso di ulteriore omissione del versamento, la riscossione coattiva e l'eventuale deferimento.

3.12 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Gli atti dei procedimenti, salvo espresse deroghe, **non sono pubblici**. Gli interessati possono assistere alla trattazione del procedimento che li riguarda e, nei casi previsti dal Regolamento Giurisdizionale, hanno il diritto di prendere visione degli atti del procedimento ed eventualmente farne copia versando la relativa tassa (Euro 60,00 ritirati a mano; Euro 100,00 inviati per posta-causale 34 sul c/c postale 598011 intestato Fipav Roma); è inoltre fatto divieto a coloro che assistono alla trattazione di un procedimento non pubblico di comunicare a chiunque non abbia il diritto ad assistervi quanto è avvenuto in loro presenza (art. 22 Regolamento Giurisdizionale).

3.13 OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA PROCURA FEDERALE

Tutti gli Organi della FIPAV che nell'esercizio delle loro funzioni accertino la sussistenza d'una infrazione disciplinare sono obbligati a trasmettere gli atti alla Procura Federale (art. 31 Regolamento Giurisdizionale.).

4. GLI ORGANI GIURISDIZIONALI

Di seguito elenchiamo gli Organi Giurisdizionali ed i loro poteri con gli eventuali ambiti di competenza specificando che, anche in questo caso, abbiamo provveduto a riassumere

sinteticamente quanto vi è di più dettagliato nei singoli articoli del già citato Regolamento Giurisdizionale al quale si rimanda per un ulteriore esaustivo approfondimento.

4.1 CORTE FEDERALE

E' competente a giudicare, in unica istanza, in ordine a:

- interpretazione delle norme Statutarie e Regolamentari, nonché dei conflitti di competenza tra Organi Federali;
- validità delle assemblee Regionali e Provinciali;
- ricorsi in materia di ricusazione;
- in seconda istanza: infrazioni disciplinari commesse da coloro che ricoprono cariche Federali elettive, limitatamente a quelle commesse nell'esercizio della loro carica.
- impugnazione sulle decisioni della CAF, limitatamente a specifici motivi

4.2. COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

E' competente a giudicare, in seconda istanza, gli appelli contro le decisioni Giurisdizionali, in qualunque materia, pronunciati in prima istanza dalla CGN, dalla Commissione Tesseramento atleti e dal Giudice Unico in tutte le sue articolazioni per le gare Nazionali, Regionali, Provinciali ed a concentramento.

4.3. COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

Giudica, in prima istanza, su deferimento della Procura Federale, applicando le relative sanzioni, in ordine alle infrazioni commesse da tutti gli Affiliati e Tesserati della FIPAV.

4.4 GIUDICE UNICO

Istituito a livello Nazionale, Regionale e Provinciale; è nominato annualmente dal Consiglio Federale presso i vari organismi territoriali.

Appartiene al Giudice Unico Federale la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali, sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare.

Appartiene, inoltre, al Giudice Unico Regionale e Provinciale la competenza ad omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di sua competenza o di loro fasi ed a decidere sui reclami previsti dal presente Regolamento.

E' competente ad infliggere tutte le sanzioni già specificatamente elencate al capitolo 3.6 con le seguenti esclusioni:

- le squalifiche e/o sospensioni per periodi superiori ai 6 mesi.
- la radiazione;

4.5 GIUDICE UNICO IN CAMPO

E' scelto dal Giudice Unico Federale fra i Giudici Unici Regionali o Provinciali o tra i loro supplenti, in base alla loro esperienza, alla tipologia e alla rilevanza delle gare per le quali è stato scelto.

La sua competenza è limitata alle fasi di concentramento dei Campionati indetti dalla Federazione Italiana Pallavolo od altre manifestazioni autorizzate od indette dalla stessa; provvede pertanto ad omologare le relative gare, a giudicare sulle infrazioni commesse durante le stesse e ad applicare le relative sanzioni secondo le norme contenute nel Regolamento Giurisdizionale.

4.6 PROCURA FEDERALE

Svolge le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi Giurisdizionali; provvede a:

- promuovere l'azione disciplinare su denuncia degli interessati o d'ufficio, nei confronti di Tesserati ed Affiliati, dei Componenti le Commissioni Federali e gli Organi Giurisdizionali ogni qualvolta pervenga notizia di eventuali infrazioni regolamentari, ad eccezione di quelle di competenza dei Giudici Unici;
- istruire i procedimenti disciplinari, provvedendo alle indagini preliminari, alle acquisizioni e agli interrogatori, avvalendosi anche di altri Organi Federali;
- disporre l'archiviazione dei procedimenti per manifesta infondatezza della notizia, ovvero all'esito negativo dell'istruttoria espletata;
- partecipare ai procedimenti pendenti davanti ad altri Organi Giurisdizionali;
- impugnare tutte le decisioni e proporre ricorsi alla Corte Federale.

4.7 COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI

E' competente a decidere, in prima istanza, in ordine alle questioni in materia di tesseramento e di vincolo nonché sui reclami contro i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento.

Non è invece competente ad infliggere sanzioni disciplinari.

5. NOTIZIE UTILI

5.1 CONTRIBUTI PER LA STAGIONE IN CORSO

Autorizzazione Tornei Regionali € 60,00

Reclamo al Giudice Unico Regionale € 80,00

Ricorso alla Commissione d' Appello Federale € 260,00

Ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti € 150,00

Spostamento Gare Regionali €52,00

Rimborso spettante per ripetizione gare per colpa della F.I.P.A.V. € 0,02 (a chilometro per ogni persona a referto fino ad un massimo di 15 persone)

5.2 MODALITA' DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTI E MULTE

Tutti i versamenti al Comitato Regionale ed a qualsivoglia titolo potranno essere effettuati utilizzando il conto corrente Postale n. 22202402 o tramite Conto Corrente Bancario: Codice IBAN n° IT 72 X 01005 02599 000000070006 entrambi intestati alla F.I.P.A.V. Comitato Regionale Emilia Romagna, specificando almeno il codice e la denominazione della Società nonché la causale del versamento.

5.3 RECAPITI DEL COMITATO REGIONALE

Sede e indirizzo della corrispondenza Via dell' Arcoveggio 49 40129 Bologna

Telefoni 051.6311314 – 051.6311445

Fax 051.370745

Cellulare EMERGENZA GARE 3357366278

E-mail Commissione Regionale Gare: crg@fipavcrer.it

E-mail Giudice Unico: giudicante@fipavcrer.it

E-mail Presidente CR Emilia Romagna: presidente@fipavcrer.it

E-mail Segreteria CR Emilia Romagna: segreteria@fipavcrer.it

E-mail CR Emilia Romagna: emiliaromagna@federvolley.it

Sito Internet: www.fipavcrer.it

Conto Corrente Postale n° 22202402

Conto Corrente Bancario: Codice IBAN n° IT 72 X 01005 02599 0000000700006

entrambi intestati a:

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

FIPAV COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Via dell' Arcoveggio 49 40129 Bologna

5.4 REPERIBILITÀ COMPONENTI COMMISSIONI E SEGRETERIA

Uffici

Via dell' Arcoveggio 49 40129 Bologna

Aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 14.30 alle 18.30

Segretario Generale

Paolo Mazzoni

dal Lunedì al Venerdì dalle 14.30 alle 18.30

Presidente Omologhe Campi

Carlo Bondioli

Martedì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.30

Organizzazione Gare

Massimo Larcinese

Giorgio Neri

dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00 alle 18.30

Giudice Unico (reperibile esclusivamente a giudicante@fipavcrer.it)

Donatella Salimei